

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Gabriele MELOGLI	Presidente f.f.
- Avv. Francesco CAIA	Segretario f.f.
- Avv. Ermanno BALDASSARRE	Componente
- Avv. Patrizia CORONA	Componente
- Avv. Donato DI CAMPLI	Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Componente
- Avv. Piero MELANI GRAVERINI	Componente
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Giovanna OLLA'	Componente
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Tocci ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso presentato dall'avvocato [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], (Codice Fiscale [OMISSIS]), iscritto all'albo degli avvocati di Milano, rappresentato e difeso dall'Avv. [OMISSIS] del Foro di Roma, con Studio in Roma, [OMISSIS], P.E.C. [OMISSIS] avverso il provvedimento n. 22/2018 adottato dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia in data 9 marzo 2018, depositato in data 23.03.2018, notificato il 27.03.2018. con il quale gli era stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di anni due.

Per il ricorrente è comparso l'avv. [OMISSIS]

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Giovanna Ollà;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato o, in subordine, per una significativa riduzione della sanzione.

**FATTO**

Nella seduta del 07.07.2018 il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, su conforme richiesta del consigliere istruttore, deliberava l'apertura del procedimento disciplinare a carico dell'avvocato [RICORRENTE], approvando i seguenti capi di incolpazione : violazione degli

artt. 4 (violazione della legge penale ) 9, ( dovere di indipendenza, probità e decoro), 63 ( rapporti con i terzi), 64 ( obbligo di adempiere le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi) del Codice Deontologico Forense e segnatamente:

a) “perché tra l’11.02.2016 e l’08.06.2016 l’avvocato [RICORRENTE] riceveva dal Sig. [AAA] la carta di credito Mastercard n. [OMISSIS] e la tessera dell’Ordine degli Avvocati di Treviso appartenenti all’avv. [BBB] e non provvedeva a restituirli alla legittima proprietaria”;

b) “perché nel prenotare a suo nome una stanza di albergo presso l’Hotel [OMISSIS] in Padova, Via [OMISSIS], stanza di cui avrebbe dovuto usufruire un suo cliente sig. [OMISSIS], non adempiva alla sua obbligazione;”

quanto al capo a) il fatto è stato accertato in Padova il 9 giugno 2016; quanto al capo b) in Padova il 14 maggio 2016

### **In fatto**

Con nota inoltrata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova il 12 luglio 2016, il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Padova, segnalava che l’avvocato [RICORRENTE] risultava indagato in due procedimenti penali iscritti nel Registro delle Notizie di Reato della medesima Procura. La prima notizia di reato riguardava il delitto di ricettazione di una carta di credito e di un tesserino di avvocato, ed il procedimento era stato iscritto a seguito di denuncia presentata dall’avvocato [BBB] del Foro di Treviso; nel secondo procedimento l’avvocato [RICORRENTE] era indagato del reato di insolvenza fraudolenta di cui all’art. 641 c.p., in concorso con soggetto pluripregiudicato; il Pubblico Ministero rappresentava altresì che nei confronti del professionista era stata disposta la misura di prevenzione dell’avviso orale. Nella memoria inoltrata al Consiglio di Disciplina in data 19 settembre 2016, l’avvocato [RICORRENTE] esponeva le sue difese, giustificando la detenzione dei citati documenti in ragione del mandato professionale ricevuto dal tale [AAA], che li aveva rinvenuti presso la propria abitazione in una stanza ove era ospitato un cittadino tunisino, e glieli aveva quindi consegnati affinché egli, a sua volta, li consegnasse alla autorità giudiziaria. Tuttavia, in occasione di un controllo di polizia all’interno di un esercizio commerciale, nel portafogli del ricorrente venivano rinvenuti i citati documenti. Quanto alla incolpazione relativa al reato di insolvenza fraudolenta, l’avvocato [RICORRENTE] informava il Consiglio Distrettuale che la querela era stata rimessa a seguito della corresponsione della somma dovuta, e a supporto delle sue affermazioni, allegava dichiarazione sottoscritta dal sig. [AAA], confermativa della ricostruzione dei fatti svolta dal ricorrente. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina riteneva sussistente la responsabilità dell’avvocato [RICORRENTE] in quanto gli addebiti formulati a suo carico erano da ritenersi provati nella loro materialità, a cui l’organismo disciplinare attribuiva rilevanza deontologica, con conseguente applicazione della sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di anni due.

Con ricorso tempestivamente depositato l'avvocato [RICORRENTE], a ministero dell'avvocato [OMISSIS] del Foro di Roma, proponeva impugnazione avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina, censurando il provvedimento sotto diversi profili in fatto ed in diritto.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la mancata sospensione del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 54 della legge 247/2012, atteso che quest'ultimo trae origine nella segnalazione al Consiglio dell'Ordine territorialmente competente, di due notizie di reato a carico dell'iscritto per i delitti di ricettazione e di insolvenza fraudolenta, circostanza che, ad avviso del ricorrente, avrebbe imposto la sospensione del procedimento disciplinare quanto meno ai fini della acquisizione di atti e notizie riguardanti il giudizio penale.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, quanto al capo a) della incolpazione, che il CDD, oltre ad avere ipotizzato una indimostrata "convivenza" fra l'incolpato e il soggetto che gli avrebbe consegnato i documenti, non avrebbe in alcun modo analizzato la circostanza che la carta di credito e il tesserino di avvocato, non erano mai stati utilizzati dall'avvocato [RICORRENTE]. Con riferimento al capo b) della incolpazione il ricorrente censura la motivazione dell'organismo disciplinare che avrebbe dato scarso rilievo alla circostanza dell'avvenuto pagamento della obbligazione nonostante a lui non direttamente riferibile, poiché il debito era stato contratto da un suo cliente per il quale l'avvocato [RICORRENTE] si era limitato a prenotare una camera di albergo.

Con il terzo motivo il ricorrente segnala la nullità dell'intero procedimento disciplinare, in ragione del fatto che la richiesta di differimento della udienza dibattimentale avanti al CDD, inoltrata dall'avv. [RICORRENTE], sarebbe stata illegittimamente respinta dalla sezione disciplinare che, nel corpo della motivazione della decisione, avrebbe altresì indebitamente sottolineato la volontà dell'incolpato di sottrarsi al contraddittorio disciplinare.

Con l'ultimo motivo l'avvocato [RICORRENTE] censura la entità della sanzione irrogata, argomentando che il capo di incolpazione sub b), per il quale il ricorrente era stato imputato del reato di insolvenza fraudolenta, si era concluso con la remissione della querela poiché l'incolpato, venuto a conoscenza dell'inadempimento del sig. [OMISSIS], si era attivato per estinguere la posizione debitoria. L'avvocato [RICORRENTE] lamenta altresì la erroneità della sanzione irrogata, laddove il CDD avrebbe dovuto semmai ritenere applicabile la sanzione dell'avvertimento per la violazione degli artt. 63 e 64 del Codice Deontologico, ovvero quella della sospensione dall'esercizio della professione entro la cornice edittale da mesi 2 a mesi 6 per la violazione di cui all'art. 64 del Codice Deontologico, e non già la sanzione aggravata della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di anni 2. L'avv. [RICORRENTE] chiede pertanto, che il Consiglio Nazionale Forense, previa sospensione della decisione del CDD n. 22/18, voglia annullare, riformare e/o sostituire il

provvedimento emesso dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia. In via istruttoria chiede disporsi la sua audizione ove ritenuta non superflua.

### **DIRITTO**

Il ricorso è meritevole di accoglimento limitatamente alla richiesta di rideterminazione della sanzione applicata, mentre la decisione impugnata va confermata nel resto.

La censura relativa alla mancata sospensione del procedimento disciplinare in attesa del giudicato penale non è meritevole di apprezzamento. L'art. 54 della legge 247/2012 detta una disciplina del tutto nuova rispetto a quella dell'art. 295 c.p.c. e alla giurisprudenza conseguente, che imponeva la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza del procedimento penale per i medesimi fatti. Il nuovo ordinamento professionale afferma invece il principio della autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale prevedendo, il comma 1 dell'art. 54 della legge 247/2012, che "il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente ad oggetto i medesimi fatti". La nuova disciplina prevede infatti esclusivamente una sospensione a carattere facoltativo e a tempo determinato, qualora l'organismo disciplinare ritenga indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, quindi rimessa alla insindacabile valutazione del Consiglio Distrettuale. Peraltro nel caso di specie non sussiste alcun problema neppure di diritto intertemporale, atteso che il procedimento disciplinare è stato aperto nel luglio 2016 per fatti commessi il 14 maggio 2016 (capo b) della incolpazione) e fra l'11 febbraio 2016 e il 9 giugno 2016 (capo a) della incolpazione), quindi dopo l'entrata in vigore della legge 247/2012 e dopo l'insediamento dei nuovi organismi disciplinari, operativi dal 1 gennaio 2015.

Le doglianze relative al merito della affermazione della responsabilità disciplinare dell'avvocato [RICORRENTE] devono essere parimenti respinte.

Si rileva che i fatti storici oggetto degli addebiti sono da ritenersi provati nella loro materialità e non contestati dal ricorrente.

Quanto al capo a) dell'incolpazione, le argomentazioni del CDD sono convincenti, viceversa le spiegazioni del ricorrente appaiono singolari e contraddittorie. L'avvocato [RICORRENTE], infatti, confermava di avere ricevuto dal sig. [AAA], soggetto pluripregiudicato, la carta di credito e il tesserino di iscrizione all'Ordine appartenenti all'avvocato [BBB]. La circostanza secondo la quale l'incolpato sarebbe venuto in possesso dei citati documenti in quanto consegnatigli dal suo assistito [AAA], che li avrebbe a sua volta rinvenuti all'interno della sua abitazione ove ospitava un cittadino tunisino, se da una parte è scarsamente credibile, visto che in quello stesso immobile abitava anche il ricorrente, dall'altra non spiega come mai l'avvocato [RICORRENTE] non si sia fatto immediatamente parte diligente nel rintracciare la collega avv. [BBB], ovvero, diversamente, nel fare immediata consegna dei documenti alla

autorità di polizia. In realtà questi ultimi vengono restituiti alla legittima proprietaria solo perché rinvenuti e sequestrati mentre si trovavano nella materiale disponibilità del ricorrente, “fermato” durante un controllo di polizia all’interno di un esercizio commerciale. Peraltro, nel corso dell’interrogatorio reso in data 09.02.2017 avanti ai Carabinieri di Padova – Prato della Valle, l’avvocato [RICORRENTE] riferiva di non ricordare se avesse comunicato ai militari -durante il controllo di polizia- di essere in possesso dei citati documenti. Una circostanza del tutto singolare laddove non si spiega per quali ragioni il ricorrente avesse con sé il tesserino e la carta di credito, se non per farne oggetto di consegna alla autorità di polizia, una consegna che però il professionista “dimentica” proprio al momento del controllo.

Il difensore del ricorrente, prima della udienza di trattazione del ricorso, faceva pervenire alla segreteria del Consiglio Nazionale, copia della sentenza emessa dal Tribunale di Padova in data [OMISSIS].2020, che assolveva l’avvocato [RICORRENTE] dal reato di ricettazione con la formula perché il fatto non costituisce reato, pronuncia non ancora passata in giudicato, in quanto impugnata dal Pubblico Ministero (rif. Sent. n. [OMISSIS]/2020).

Il provvedimento richiamato tuttavia non rileva ai fini della affermazione della responsabilità disciplinare, laddove per costante giurisprudenza di questo Consiglio Nazionale “la sentenza penale che assolve l’imputato con la formula “perché il fatto non costituisce reato “ non esclude di per sé la sussistenza del fatto storico contestato e, dunque, dell’illecito disciplinare” (Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 69 del 18 giugno 2020). Infatti, il proscioglimento in sede penale con la formula richiamata non esclude la ontologia del fatto ma solo la sua rilevanza penale, pertanto l’organo disciplinare può e deve valutarlo sotto il profilo deontologico.

Peraltro, nel caso di specie, la pronuncia non è definitiva in quanto oggetto di gravame proposto dal Pubblico Ministero, e lo stesso fatto di reato non è esattamente sovrapponibile alla descrizione della condotta contenuta nel capo di incolpazione sub a), che non menziona infatti il fine di profitto, elemento necessario ai fini della integrazione del dolo specifico del reato di ricettazione.

Quanto al secondo capo di incolpazione, la intervenuta remissione della querela a seguito dell’avvenuto adempimento della obbligazione assunta dall’avv. [RICORRENTE], il quale aveva prenotato una camera di albergo per un suo cliente privo dei documenti di identità, non è circostanza idonea ad escluderne la responsabilità disciplinare, potendo rilevare – semmai – ai fini della dosimetria della sanzione.

Correttamente il CDD ha contestato al ricorrente ( anche ) la più grave violazione di cui all’art. 64 del Codice Deontologico ( obbligo di provvedere all’adempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi ) atteso che, per costante giurisprudenza di merito e di legittimità , “ .....l’inadempimento delle obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume

carattere di illecito disciplinare quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell'avvocato di assolvere ai propri doveri professionali (Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 69 del 21 giugno 2018). Nel caso di specie devono ritenersi pienamente integrati gli elementi della fattispecie richiamata, posto che il ricorrente ha assunto in proprio l'obbligazione prenotando una camera di albergo per un soggetto privo di documenti di identità, senza poi curarsi che quest'ultimo avesse provveduto al saldo della prestazione. Il pagamento dell'importo dovuto, avvenuto peraltro dopo l'iscrizione della notizia di reato per insolvenza fraudolenta, potrà tutt'al più trovare considerazione in sede di determinazione della entità della sanzione disciplinare, a nulla rilevando ai fini della integrazione della violazione contestata.

Da ultimo il ricorrente lamenta la illegittimità dell'intero procedimento disciplinare a causa del rigetto della richiesta di differimento formulata dall'incolpato, della udienza di trattazione del procedimento da parte del CDD, con conseguente limitazione dell'esercizio del diritto di difesa.

Nella mattinata del giorno fissato per il dibattimento avanti al CDD, una persona che si qualificava come delegata dell'avvocato [RICORRENTE], comunicava alla segreteria dell'organismo disciplinare che il professionista era impedito a partecipare in quanto si stava recando in ospedale, e che avrebbe fatto pervenire certificazione medica. Il CDD riscontrando che all'orario fissato per il dibattimento non era pervenuta alcuna giustificazione dell'impedimento, disponeva procedersi oltre. Nessuna censura può essere mossa alla decisione del CDD a fronte della comunicazione di impossibilità a comparire demandata a terza persona e soprattutto in assenza di attestazione comprovante – secondo il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito – l'assoluto impedimento a presenziare. Sul punto si veda Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 142 del 15.12.2019: "l'impedimento del professionista a comparire non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente anche qualora sia supportato da certificato medico che non dimostri l'assoluto impedimento del professionista a comparire".

Deve invece essere accolto il motivo di gravame relativo alla misura della pena disciplinare irrogata, non già per la segnalata insussistenza della violazione di cui all'art. 64 del Codice Deontologico, bensì in ragione dell'avvenuto pagamento, seppur tardivo, dell'importo dovuto dal ricorrente per l'assunzione della obbligazione relativa alla prenotazione della camera presso l'Hotel "[OMISSIS]". La circostanza infatti rileva ai sensi dell'art. 21 comma 3 del Codice Deontologico che, fra gli indici di commisurazione della sanzione disciplinare, menziona il comportamento dell'incolpato successivo al fatto.

La sanzione della sospensione dall'esercizio della professionale deve quindi essere ridotta ad anni uno, atteso che i numerosi precedenti disciplinari del ricorrente, nonché i pregiudizi penali confermati dalla contestazione della recidiva reiterata e specifica nel contesto della imputazione di ricettazione, non ne consentono una ulteriore mitigazione.

**P.Q.M.**

Per questi motivi, visti gli artt. 50 e 54 del R.D. L. 27.11.1933 n. 1578 e gli artt. 59 e ss. del R.D. 22.1.1934 n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense, in parziale riforma del provvedimento impugnato, riduce la sanzione irrogata ad anni uno di sospensione dall'esercizio della professione.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2021.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Francesco Caia

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Gabriele Melogli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 22 maggio 2021.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria